

Codice A1814B

D.D. 7 ottobre 2021, n. 2873

Autorizzazione idraulica (PI 1154 Rio Castellania) per "Riordino idraulico Rio Castellania a valle del ponte ferroviario nel tratto di competenza regionale", in comune di Villalvernia (AL). Richiedente: Comune di Villalvernia (AL).



ATTO DD 2873/A1814B/2021

DEL 07/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1154 Rio Castellania) per “Riordino idraulico Rio Castellania a valle del ponte ferroviario nel tratto di competenza regionale”, in comune di Villalvernia (AL). Richiedente: Comune di Villalvernia (AL).

Il Comune di Villalvernia, con sede in Via Roma, 12 - 15050 Villalvernia (AL) Codice Fiscale/P. IVA: 00397670068, pec. villalvernia@pcert.it (AL) con assunta a prot. n. 33992 del 21/07/2021, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica di un tratto del rio Castellania nei pressi del ponte ferroviario, interventi finanziati dalla Regione Piemonte con DD 2798/2020 del 20/10/2020 (FSUE codice intervento AL_A18_615_19_262).

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all'oggetto, a firma Ing. Italo Bruno (ordine prov. Alessandria), sono costituiti n° 4 tavole grafiche da relazione tecnica, relazione geologica e da relazione idraulica, in base ai quali sono previsti la realizzazione, di interventi di pulizia delle sponde e dell'alveo, realizzazione di difese spondali in massi e ricarica delle esistenti, manutenzione straordinaria della platea di fondo alveo esistente con ripristino dei sottoservizi ivi presenti, nel tratto di rio posto a valle del ponte ferroviario della linea Ge-Mi in comune di Villalvernia (AL).

Il Comune di Villalvernia ha approvato il progetto definitivo dei lavori con DGC n. 24 del 13.07.2021.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del Rio Castellania e dei dissesti che lo contraddistinguono, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villalvernia, con sede in Via Roma, 12 - 15050 Villalvernia (AL) ad eseguire lavori di riordino idraulico del rio Castellania, nel comune di Villalvernia (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovrà essere privilegiato il prolungamento verso valle dell'intervento (4^a) "platea costituita da massi ciclopici" a scapito di quello (2) privo dell'assenso dell'ente proprietario dell'attraversamento;
3. i lavori in alveo dovranno essere fermati nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
4. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
6. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini

idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;

7. il taglio delle essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
8. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli